

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

ARTICOLO 1

Il Consiglio regionale provvede a stabilire la misura della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», ad esso dovuta dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 2

La quota, come previsto dall'articolo 29 del Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69, deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In caso di pagamento oltre il 31 gennaio di ciascun, dovrà essere versata anche l'indennità per ritardato pagamento del 10%, per ogni anno di ritardo.

I nuovi iscritti corrispondono la quota per l'anno in corso al momento della iscrizione.

ARTICOLO 3


La quota annuale è ridotta della metà, previa comunicazione alla segreteria, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o di invalidità anche non a carico dell'Inpgi, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera. Per i pensionati di anzianità la riduzione è prevista, sempre previa comunicazione alla segreteria, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al compimento dei 67 anni d'età con decorrenza dall'anno successivo.

ARTICOLO 4

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, che sarà inviata a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) a ciascun Iscritto e pubblicata sul sito web dell'Ordine.

ARTICOLO 5

L'Ordine non è responsabile della mancata comunicazione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'Iscriotto, il quale è obbligato ad attingere le



informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.

ARTICOLO 6

In caso di morosità, al 31 gennaio di ciascun anno, verranno avviate le procedure di sollecito con addebito dei diritti di segreteria e di ogni altra spesa inerente.

La nota di sollecito inviata tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento costituisce, a tutti gli effetti di legge, messa in mora ed intimazione ad adempiere.

Il mancato pagamento a seguito del sollecito, comporterà l'avvio automatico delle procedure, anche attraverso un agente di riscossione, delle somme dovute, incrementate delle sanzioni e degli interessi di mora.

La Segreteria entro il 15 febbraio di ogni anno effettua la ricognizione della regolarità dei versamenti delle quote da parte degli iscritti e comunica al Tesoriere le eventuali situazioni di morosità riscontrate.

ARTICOLO 7

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine.

Qualora dovesse venir meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita istanza di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, tramite pec o raccomandata A/R, cui dovrà essere allegata la prova circa la regolarità dello stato dei pagamenti della quota.

Il mancato pagamento della quota annuale, entro il 30 marzo dell'anno successivo, comporterà l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo ed il trasferimento della documentazione all'Agenzia delle Entrate per la riscossione. Ogni iscritto moroso verrà preventivamente informato del mancato pagamento e dell'avvio dei procedimenti relativi con pec inviata dall'Ordine, in modo da consentire il versamento dovuto.

La cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo da parte dell'iscritto di versare tutte le quote di cui risulta moroso compresa quota riferita all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione o la cancellazione d'ufficio.

ARTICOLO 8

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio ed è immediatamente pubblicato sul sito web dell'Ordine.